

Riunione del 19 novembre 2003

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Luigi R. PERONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

06.03.04 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :
D'AURIA PASQUALE

La Commissione Giudicante Nazionale,

- Esaminati gli atti del procedimento;
- Udito il relatore ed il Procuratore Federale;

Osserva

D'Auria Pasquale è stato chiamato a rispondere di fatti e comportamenti assunti in palese violazione delle funzioni istituzionali proprie della carica di Presidente del Comitato Regionale Campania, sostanzialmente esplicitatesi nelle gravi irregolarità contabili-amministrative, nonché per aver preteso compensi in denaro per consentire o agevolare l'iscrizione ai Campionati gestiti dai sodalizi rientranti nella competenza del Comitato Regionale Campania.

La documentazione agli atti fornisce completa ed esauriente prova degli addebiti mossi a D'Auria Pasquale, laddove il verbale di passaggio delle consegne riporta una situazione debitoria pari a € 555.093,00.===., ingiustificatamente accumulata, non avendo potuto riscontrare l'Ufficio dell'Amministrazione Periferica ed il Commissario Straordinario la destinazione delle poste attive di bilancio.

Il mancato riscontro, in sede di redazione di bilancio tecnico, tra le poste attive e quelle passive, comporta la violazione del dovere, quanto meno della diligenza nell'ordinaria tenuta delle scritture contabili che, a riscontro successivamente operato dagli organi cui sono state consegnate le stesse, mostrano non tanto la imperfetta loro tenuta, bensì l'ammacco di cassa.

E' fin troppo evidente che in questo contesto, D'Auria Pasquale ha violato l'art.19 RAT, nella parte in cui dispone che ogni iscritto debba osservare un comportamento che si caratterizzi per l'elemento della probità, non solo sportiva.

Invero, merita la opportuna sottolineatura che tale dovere non è stato osservato dal D'Auria, neppure nel passaggio delle consegne, avvenuto in data 25-07-03, laddove la rappresentazione della realtà contabile del Comitato, era priva di alcuna rispondenza con quanto poi accertato dal Commissario liquidatore e da chi tecnicamente si è occupato della verifica delle partite in dare ed in avere della contabilità del Comitato. Allo stato alcuna rilevanza, almeno sotto il profilo tecnico giuridico, può attribuirsi al passaggio della memoria difensiva del D'Auria, che attribuisce alla emotività del già Presidente del Comitato Regionale Campania - D'Auria Pasquale - uno stato emozionale alterato al punto da farlo incorrere nel denunciato, ma accertato errore.

La Commissione giudicante nazionale, poi, non può disattendere la realtà oggettiva, sempre riferita alla contabilità del Comitato Regionale e come fino ad oggi emersa, che mostra un passivo non inferiore ad € 555.093,00.===., sicuramente rilevante e peraltro di comprovato pregiudizio della Federazione, sia con riferimento ai propri tesserati, sia in riferimento alle altre Federazioni sportive, sia in riferimento all'aspetto pubblicistico in generale, posto che il caso D'Auria è rimasto all'attenzione della stampa e non solo quella locale.

Per quanto attiene la questione dei compensi pretesi, per agevolare l'iscrizione a campionati e quanto altro, con pressioni esercitate dal D'Auria sui sodalizi che rientravano nella competenza territoriale del Comitato regionale Campania, le dichiarazioni agli atti sono chiare, precise e tutte concludenti, nel rappresentare l'obiettivo perseguito dal D'Auria: il personale vantaggio economico.

Anche per questo capo di incolpazione, ritiene la Commissione Giudicante nazionale, essere stata raggiunta la prova piena della responsabilità del D'Auria nell'esercizio di poteri impropri, anzi contrari alla funzione di Presidente di Comitato Regionale, tutti posti in essere in aperta violazione di legge e comunque contrari a quel principio di probità che nel mondo sportivo è definizione cardine nel connotare non solo l'atleta nel corso della sua attività agonistica e non, ma anche per tutti coloro che sono chiamati a gestire queste risorse che, a maggior ragione, devono rappresentare per essi l'esempio.

In questi termini ritiene la Commissione Giudicante Nazionale che il D'Auria non possa figurare nel ruolo della Federazione della Pallavolo, laddove la sanzione della radiazione è quella adeguata a salvaguardare gli interessi del mondo sportivo in via generale ed assoluta.

P.Q.M

Dispone la radiazione del tesserato Pasquale D'Auria.

IL PRESIDENTE

Avv. Fabrizio FILIPPUCCI

Affisso il 20 novembre 2003